



TRIBUNALE DI SIENA

Sezione civile

Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

richiamato integralmente il decreto emesso in data 19.03.2020 di concerto con il Presidente del Tribunale;

rilevato che, per espressa previsione dell'art. 83 del D.L. 17.03.2020 n. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e per lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, e per il deposito dei provvedimenti giudiziari e delle relative motivazioni, ferme le eccezioni indicate nel citato decreto relative alla tutela di diritti fondamentali e insopprimibili;

ritenuta la necessità di fornire ulteriori indicazioni di carattere generale al fine di consentire una adeguata gestione della fase di emergenza;

rilevato che, con ordine di servizio n. 5/2020 del 16.03.2020, è stata disposta l'attivazione di turni di presidio del personale delle cancellerie per ridurre gli spostamenti e la presenza in Tribunale in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, prorogato con successivo ordine di servizio n. 7/2020 sino al 10.04.2020, salve successive proroghe;

rilevato, in particolare, che le cancellerie operano da settimane in regime di presidio minimo per gestire le urgenze, che in cancelleria fallimentare è mediamente presente un cancelliere per un giorno alla settimana, che il personale amministrativo non è abilitato all'uso dei programmi ministeriali in *smart working* e che è stato sospeso il rilascio di copie conformi (per decreto dirigenziale), necessarie a norma dell'art. 34 l.f. per i mandati di pagamento;

considerato che ciò comporta un fisiologico rallentamento degli scarichi e l'impossibilità da parte della cancelleria fallimentare di lavorare in maniera continuativa e quotidiana le istanze depositate dai curatori, dai commissari e liquidatori giudiziari;

rilevato che, nondimeno, sono pervenute da parte di alcuni curatori comunicazioni di solleciti, accompagnati da minaccia di esercizio di azioni legali, da parte di una società ausiliaria per la vendita e di professionisti che con la medesima collaborano, risultate a seguito di verifica talora relativi a istanze non presentate, depositi effettuati durante o a ridosso del periodo emergenziale ovvero a rimborsi non autorizzati, istanze rigettate, mandati già emessi, provvedimenti depositati in attesa di scarico, ecc.;

ritenuto che, ai fini di una corretta gestione della fase di emergenza e più in generale di adeguato espletamento di incarichi conferiti dal Tribunale, è doverosa una minima leale collaborazione da parte dei professionisti e delle società ausiliarie che ordinariamente collaborano con l'Ufficio;

P.Q.M.

dispone quanto segue:

- i professionisti sono tenuti a effettuare, prima di interessarne l'ufficio, le necessarie verifiche sui fascicoli in pct, a curare personalmente la formulazione delle istanze e l'allegazione alle medesime di tutto quanto necessario per la relativa evasione;
- in particolare, per le richieste di liquidazione di compensi devono essere allegati i provvedimenti di autorizzazione al conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante l'attività svolta, i giustificativi delle spese anticipate, i provvedimenti di liquidazione di eventuali acconti, ecc., e deve essere formulato da parte del curatore il necessario parere sull'attività svolta da legali, ausiliari e coadiutori e sulla congruità delle richieste avanzate rispetto ai parametri applicabili per la liquidazione in termini non meramente apodittici (D.M. n. 182/2002 per attività assimilabili a CTU, D.M. n. 55/2014 per i legali, ecc.);
- l'attività gestoria e la conseguente emissione dei provvedimenti prosegue, pur con le limitazioni derivanti dalle limitazioni agli spostamenti e dall'organizzazione emergenziale meglio evidenziate nel decreto del 19.03.2020;
- vengono trattate con priorità, oltre che le urgenze, le istanze di liquidazione;
- i professionisti sono tenuti ad effettuare tutti incombeni propedeutici alla chiusura delle procedure esperibili in sicurezza in questa fase, con particolare riguardo ai fallimenti di più risalente apertura, e a predisporre con solerzia, in presenza di liquidità sufficiente (superiore ad Euro 100.000,00), salvo motivata inopportunità, progetti di riparto parziali o finali a favore dei creditori, con la precisazione che i termini di cui all'art. 110 comma 1 l.f. riprenderanno a decorrere dal 16.04.2020, stante l'attuale sospensione *ex lege*; per la fase successiva, in ipotesi di proroga del periodo di sospensione, verrà valutata al momento del deposito in cancelleria del progetto di riparto l'eventuale urgenza e adottati i conseguenti provvedimenti;
- devono essere segnalate come urgenti soltanto le istanze che siano effettivamente tali al fine di consentirne lo scarico prioritario;

- fino all'esito della fase emergenziale ai fini dell'emissione dei mandati di pagamento urgenti, l'istanza deve essere accompagnata da bozza precompilata, preferibilmente in formato word, come da nuovo modello disponibile in cancelleria, in cui deve essere indicato l'indirizzo pec della Banca di addebito ove è acceso il conto della procedura; la cancelleria emetterà la copia conforme del mandato di pagamento e provvederà al relativo invio direttamente alla pec della Banca della procedura, non essendo consentito l'accesso del pubblico in Tribunale, se non per urgenze previamente valutate; analoga procedura verrà adottata anche per i pagamenti non strettamente urgenti, nei limiti di quanto compatibile con la presenza ridotta del personale amministrativo;
- devono essere segnalate all'ufficio eventuali problematiche riscontrate rispetto alla pubblicazione in pvp del decreto adottato di concerto con il Presidente del Tribunale di revoca delle vendite da parte delle società ausiliarie o altre condotte incompatibili con la collaborazione con il Tribunale;
- la trattazione delle udienze fissate fra il 15.04.2020 e il 30.06.2020 verrà regolamentata con decreto presidenziale, come previsto dal D.L. n. 18/2020.

Si comunichi immediatamente all'Ordine degli Avvocati di Siena e all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena per la comunicazione a Curatori, Commissari, Liquidatori giudiziali e ai professionisti incaricati nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento.

Siena, 06.04.2020

Il Giudice Delegato

dott.ssa Valentina Lisi

